



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER I CRITERI DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVAZIONE ALLA
PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DI COMPARTO A VALERE SUL FUA 2013.**

In data 7 febbraio 2014 si sono riunite presso l'AIFA, in Via del Tritone, 181, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme (v. allegato 1), per la stipula dell'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per la distribuzione dell'incentivazione alla produttività per i dipendenti di comparto a valere sul FUA 2013. Le parti,

dopo ampia ed approfondita discussione:

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco, in particolare il comma 7;

VISTO il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: *"Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 106 dell'8 maggio 2012;

VISTO il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

VISTI gli articoli 4 comma 2, 31, 32 del CCNL 1998/2001 "Comparto Ministeri" e 6 del biennio economico 2000/2001, relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di Amministrazione (FUA);

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni e integrazioni,;

VISTO l'art. 42, comma 5-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato" ed in particolare l'art. 6;

VISTI gli artt. 21, 22 e 23 del CCNL relativo al personale del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007;

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare il comma 2 bis;

VISTO l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141;

VISTO l'art. 5, commi 11-bis a, b, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies e 11-sexies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche in legge 7 agosto 2012 n.135, "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

VISTI i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo del FUA dei precedenti esercizi;

VISTO l'accordo integrativo del 30 novembre 2010, così come integrato in data 13 settembre 2011 e l'accordo sottoscritto in data 26 luglio 2013 destinati a remunerare rispettivamente le progressioni di fascia economica e le posizioni organizzative ed il personale che svolge mansioni di autista e l'indennità di reperibilità;

VISTO il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato con delibera del C.d.A. n.31 in data 17 dicembre 2010;

VISTA la nota AIFA del 27 luglio 2011, concernente la ricostruzione storica dei fondi contrattuali;

VISTA la Determinazione n. 974 del 4 novembre 2013 di costituzione del fondo FUA del personale di comparto per l'anno 2013;

VISTO il verbale n. 245 del Collegio dei Revisori dei Conti che ha certificato le somme relative alla costituzione del FUA 2013;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi pubblicato sul sito dell'Agenzia il 16 aprile 2013 in vigore dal 17 aprile 2013 ai sensi dell'art.48, comma 8, lett. c-bis

del decreto legge 30 settembre 2003, n. 326, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. La presente ipotesi di accordo si applica a tutto il personale di comparto dell'AIFA con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, nonché al personale in posizione di comando da altra amministrazione.

Articolo 2

(Consistenza del Fondo Unico di Amministrazione)

1. L'ammontare del Fondo certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti per l'anno 2013 al netto della riduzione del 10% di cui all'art. 67 comma 5 del decreto legge 112/2008, è pari a €. 2.799.605,00 (duemilionesettecentonovantanovemilaseicentocinque/00) al lordo dei contributi previdenziali.

2. L'ammontare del FUA per servizi resi conto terzi di cui all'art.48 del D. Lgs. 269/03, cos' come convertito con L. 326/03, è pari ad €. 42.097,00.

3. l'importo del Fondo certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti potrà essere ridotto delle somme già impegnate per effetto degli accordi integrativi citati nelle premesse.

Articolo 3

(Criteri di distribuzione incentivo alla produttività)

1. Nel corso del 2013 la Direzione Generale ha assegnato, nell'ambito della programmazione di budget, obiettivi specifici e concordati con ogni singolo Ufficio e Unità Dirigenziale AIFA. A seguito di verifica, realizzata dalla preposta Unità Dirigenziale Controllo di Gestione sui risultati conseguiti, le somme verranno erogate al personale secondo i criteri di seguito illustrati:

A) il 70.% della incentivazione alla produttività verrà determinato sulla base degli obiettivi assegnati, dalla Direzione Generale, ad ogni singolo Ufficio e Unità Dirigenziale AIFA di cui al capoverso precedente nella seguente misura:

- 100% della retribuzione per obiettivi raggiunti almeno all'80%;
- 70% della retribuzione per obiettivi raggiunti in una misura tra il 70% e il 79%;
- 50% della retribuzione per obiettivi raggiunti in una misura tra il 51% e il 69%;
- Non verrà erogato alcun importo per risultati inferiori al 51%.

Questa quota di incentivazione alla produttività, verrà calcolata tenendo conto del punto medio ponderato per Area di appartenenza del dipendente.

B) il 20% della incentivazione alla produttività verrà determinato sulla base degli obiettivi quantitativi assegnati per l'anno 2013 ad ogni singolo dipendente nella seguente misura:

- 100% del compenso per obiettivi raggiunti almeno all'80%;
- 80% del compenso per obiettivi raggiunti in una misura tra il 65% e il 79%;
- 60% del compenso per obiettivi raggiunti in una misura tra il 51% e il 64%;
- Non verrà erogato alcun compenso per risultati inferiori al 51%;

C) il 10% della incentivazione alla produttività verrà determinato sulla base degli obiettivi qualitativi assegnati per l'anno 2013 ad ogni singolo dipendente nella seguente misura:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials 'SP' and 'PB' on the right.

- 66,67% del compenso per obiettivi raggiunti da 0 a 24 punti;
- 80% del compenso per obiettivi raggiunti da 25 a 50 punti;
- 86,67% del compenso per obiettivi raggiunti da 51 a 72 punti;
- 100% del compenso per obiettivi raggiunti da 73 a 100 punti

Le quote di incentivazione alla produttività di cui alle lettere B) e C) verranno calcolate tenendo conto della progressività della retribuzione lorda annua riferita all'Area e alla fascia economica dell'inquadramento contrattuale di appartenenza del dipendente.

D) Eventuali somme residue verranno ridistribuite proporzionalmente sulla base della percentuale complessiva individualmente raggiunta.

2. Le somme determinate secondo i criteri di cui al comma precedente verranno per ciascun dipendente riproporzionate in relazione al periodo di effettiva attività svolta in Agenzia per l'anno 2013, tenuto conto della data di assunzione o di inizio comando "in", della data di cessazione dal servizio o di comando "in", della percentuale di part-time per il personale in regime di part-time, delle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale secondo le vigenti disposizioni.

Il FUA per servizi resi conto terzi andrà così ridistribuito, secondo i criteri di raggiungimento degli obiettivi, il 25% al personale operante nell'ambito del servizio stesso, il 75% a tutto il personale.

Articolo 4

(Fondo di garanzia)

1. Si concorda l'accantonamento di una somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per la correzione di eventuale errori materiali e/o a garanzia di eventuali ricorsi di seconda istanza, da parte dei dipendenti, connessi alla valutazione di cui all'art. 3 comma 1.

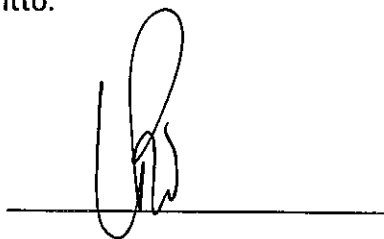
2. Al termine della procedura eventuali residui verranno riportati in conto FUA dell'esercizio successivo e distribuiti con gli stessi criteri della presente ipotesi di accordo.

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto.


DELEGAZIONE PUBBLICA

Prof. Luca Pani

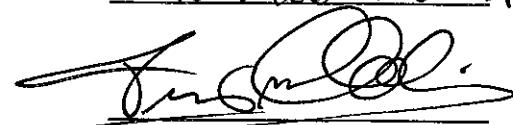


ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP/CGIL



CISL/FP



UIL/PA



CONFESAL-UNSA

UGL/INTESA

Stefania

FLP

Paul

USB/PI

Pi

RSU:

dh
